

## **TI\_GERICHTE 70.2004.33 vom 14. Oktober 2004**

TI Tribunale d'appello, 2004-10-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_70.2004.33](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_70.2004.33)

FR: TI\_GERICHTE 70.2004.33 du 14 octobre 2004

IT: TI\_GERICHTE 70.2004.33 del 14 ottobre 2004

### **Volltext**

Incarto n.70.2004.33

Barengo

Lugano

14 ottobre 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La presidente del Tribunale penale cantonale

Giudice Agnese Balestra-Bianchi

Vista l'istanza 22 luglio 2004 presentata da

IS 1

, domiciliato a

(rappr. da avv. M \_\_\_\_\_ B \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_)

tendente ad ottenere la cancellazione anticipata dal casellario giudiziale della seguente condanna:

Preso atto che l'istante è stato nuovamente condannato con decreto d'accusa 29 marzo 1999 del Ministero pubblico, Lugano, alla pena di 90 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per 4 anni, per circolazione in stato di ebbrietà e infrazione alle norme della circolazione, condanna questa già cancellata d'ufficio dal preposto al casellario giudiziale.

Ritenuto che IS 1 non può oggi portare la prova della condotta irreprensibile prevista dall'art. 80 cfr. 2 CP, avendo egli subito in Svizzera, successivamente alla condanna 8 settembre 1997 un'altra sanzione penale, e nemmeno può avvalersi di quei motivi impellenti e gravi e comunque tali da giustificare l'accoglimento dell'istanza, per cui, tutto ben ponderato, la richiesta di cancellazione anticipata dal casellario giudiziale presentata deve essere respinta.

Visti gli art. \_\_\_\_\_ 80 cifra 2 CPS e sulla competenza l'art. 324 e segg CPPT;

9 CPPT e 39 TG sulle spese

- all'istante tramite il rappr. avv. M \_\_\_\_\_ B \_\_\_\_\_

- al PO 1

La presidente

del Tribunale penale cantonale

Giudice Agnese Balestra-Bianchi

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.